

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 18
della legge 4 agosto 2022, n. 127)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 settembre 2023)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D40/23

Roma, 08-09-2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 settembre 2023, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente

Sen. Luca Cigiani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" e, in particolare, dell'articolo 18, che delega il Governo a procedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla "*protezione degli animali durante l'abbattimento*", nonché alla introduzione, entro il 31 dicembre 2026, del divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.

Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 18, devono essere considerati i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
- garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria e nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a) del suddetto articolo 18, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle misure procedurali, organizzative e tecniche in uso presso le medesime imprese (attuato con l'articolo 5, comma 1, lettera c), dello schema di provvedimento all'esame, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano);
- favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini (attuato con l'articolo 5, comma 1, lettera b), dello schema di provvedimento all'esame, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano);



- promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti funzionali a favorire la tutela del benessere degli animali (attuato, con l'articolo 5, comma 1, dello schema di provvedimento all'esame, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano);
- adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli incubatoi per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo (attuato con l'articolo 7 dello schema di provvedimento all'esame).

Come disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di tale provvedimento impone, inoltre, l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Prima di illustrare il provvedimento in esame, costituito da 9 articoli, si evidenzia quanto segue.

Questo Ministero - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 18 della legge n. 127 del 2002, fin dal mese di ottobre 2022, ha coinvolto le Associazioni di categoria più rappresentative (Assoavi e Unaitalia) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), organizzando riunioni tecniche finalizzate a predisporre uno schema di provvedimento legislativo, che prevedesse azioni concrete dal punto di vista logistico e etico.

Il tavolo tecnico ha analizzato tutti gli aspetti che attualmente caratterizzano la produzione italiana. Da tale esame è emerso che gli incubatoi specializzati in questo tipo di produzione sono stati ideati e progettati diverse decadi fa, senza contemplare la adozione di misure organizzative e tecniche funzionali al sessaggio delle uova. È evidente, quindi, che il complesso e delicato processo volto a garantire il rispetto delle prescrizioni recate dallo schema di decreto in commento, abbisogna di una peculiare attività di progettazione, programmazione, adozione ed implementazione di adeguate misure procedurali ed organizzative, in conformità alle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Nello specifico, la tecnologia attualmente disponibile nel nostro Paese è l'AAT (Agricultural Advanced Technology) utilizzata solo sulle uova della linea di galline *brown*, con un ridottissimo margine di errore nell'individuazione degli embrioni maschi, mentre il sessaggio delle uova bianche risulta, ad oggi, ancora problematico e non particolarmente attendibile, in quanto caratterizzato da elevati margini di errore, tali da ledere ovvero comprimere fortemente gli stessi interessi pubblicitari relativi alla protezione degli animali e al loro benessere, oltre che quelli di matrice privatistica ed imprenditoriale involti nel processo produttivo degli incubatoi.

Attualmente in Italia la produzione del pulcino femmina per la produzione di uova da consumo è soddisfatta da due incubatoi principali a cui si aggiunge un incubatoio "in conto lavorazione" di minore capacità. La consistenza attuale di galline in deposizione (come verificata dalle Associazioni



di categoria) comprensiva delle linee white e brown si attesta tra i 40/42 milioni di capi di cui 31/33 milioni di linea brown e 8/10 milioni di linea white.

Il divieto di abbattimento e le prescrizioni in tema di obbligatorietà delle misure alternative alla macerazione – recati dall’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame e che spiegheranno la loro efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2026 - implicheranno la adozione di un nuovo standard di produzione idoneo a soddisfare i pilastri fondamentali della nostra filiera produttiva:

- 1) biosicurezza;
- 2) sicurezza sul lavoro;
- 3) salubrità del prodotto finale;
- 4) impatto economico e sociale.

Le modifiche necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo, mantenendo gli elevati standard di produzione, si possono quindi raggruppare nelle seguenti macroaree di intervento:

- interventi per modificare ed implementare le procedure di biosicurezza;
- sostituzione/spostamento delle incubatrici e delle schiuse;
- implementazione della tracciabilità e dei flussi di produzione;
- modifiche degli impianti e dei servizi funzionali all’alimentazione delle attrezzature di lavorazione;
- formazione e istruzione del personale dedicato alla nuova fase produttiva introdotta;
- identificazione, installazione/acquisto delle nuove tecnologie di sessaggio in ovo.

Posto quanto sopra, si ritiene opportuno fare un cenno sulla situazione a livello comunitario.

In Germania, con finanziamenti *ad hoc*, è stato inizialmente imposto il divieto di uccisione degli embrioni maschi di pulcino. Tale decisione risulta, tuttavia, attualmente messa in discussione in quanto, ha, di fatto, ad oggi, comportato un’apertura del mercato tedesco alle uova provenienti da Paesi quali Belgio e Olanda in cui tale divieto non vige. Inoltre, in Francia è stato adottato un decreto che dispone il divieto di uccisione dei pulcini, prevedendo dei finanziamenti governativi specifici al fine di garantire la competitività dei produttori sia a livello nazionale che europeo.

Si passa adesso all’analisi del decreto che, come sopra evidenziato è costituito da 9 articoli.

Art. 1: reca l’ambito di applicazione.

Art. 2: dispone in materia di definizioni. In particolare, si fa riferimento alle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1099/2009, a quella di “incubatoio” di cui all’articolo 4, punto 47, del regolamento (UE) n. 2016/429, nonché a quella di nuova introduzione di “situazione di emergenza” che può essere attribuita sia a improvvisi cali di tensione della linea elettrica, sia a casi di avaria o di malfunzionamento dei macchinari.



Art. 3: reca il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, con ciò attuando il principio di delega di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 18 della legge n. 127 del 2022. Al comma 2 sono enumerate le ipotesi di inapplicabilità del divieto relative, in particolare, a:

- situazioni per cui - a cagione del ricorrere di interruzioni impreviste del processo di sessaggio ovvero di altre ipotesi di errori di identificazione ovvero di impossibilità di tempestivamente procedere ad esse identificazioni – l'incubatoio non abbia potuto, per cause in definitiva ad esso incubatoio non imputabili, procedere a rilevare in tempo utile il sesso (art. 3, comma 2, lett. a), b), e c)); trattasi di situazioni che valgono ad integrare ipotesi di "caso fortuito", ovvero di "forza maggiore", tali da escludere *in nuce* ogni soggettiva imputabilità della condotta "inadempiente" all'incubatoio e, indi, giustificare la inapplicabilità del divieto di abbattimento;
- casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorità competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, è contemplato lo spopolamento (lettera d));
- ipotesi in cui l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone (lettera e);
- casi in cui all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo dell'Autorità competente, come individuata ai sensi del d.lgs. n. 26 del 2014 (lettera f).

In particolare -con riferimento ai casi contemplati alle lettere a), b), e c)- va rimarcato che, allo stato, quale che siano le misure e la tecnologia impiegata, non possono escludersi margini di errore, ovvero situazioni di blocco del processo di identificazione e di impossibilità, non dipendente da negligenza, di rilevare tempestivamente il sesso.

Come già sopra accennato, la tecnologia AAT, ad oggi già in parte in uso sul territorio italiano in quanto ritenuta la tecnologia più affidabile per la tecnica dell'ovosessaggio in termini di individuazione corretta del sesso dell'embrione, al momento permette di identificare il sesso dell'embrione di pulcini della sola specie *Gallus Gallus domesticus* "brown", caratteristica questa dovuta proprio alla colorazione scura delle piume dell'embrione. Di contro, per gli embrioni di linea "white", con colorazione delle piume bianca, la AAT e le altre tecnologie al momento disponibili non sono altrettanto performanti.

Di conseguenza, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova brown, nel mentre per le altre (white) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione (non dipendenti da negligenza degli incubatoi ma, come detto, dallo stato delle conoscenze tecnologiche) possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), c), trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal presente decreto.



Al comma 2, lettera f), dell'articolo in commento si richiama, poi, il d.lgs. n. 26 del 2014 e la individuazione delle Autorità competenti sotto il cui controllo si svolgono gli esperimenti scientifici sugli animali.

Il comma 3 vieta la metodica della macerazione dei pulcini maschi, con ciò eliminando una metodica che colpisce la sensibilità dell'uomo, prevedendo l'utilizzo di metodi alternativi alla macerazione e contemplati all'allegato I, capo I, tabella I, punto 4, del regolamento.

Il regolamento (CE) 1099/2009, invero, “...non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento” (art. 26, paragrafo 1), nel mentre al paragrafo 2 si stabilisce che “Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento nei seguenti settori: a) l'abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate”.

Il comma 4, infine, dispone che l'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione avviene, comunque, sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Art.4: La disposizione prescrive che gli incubatoi si dotano dei più idonei strumenti per identificare il sesso degli embrioni. Autorevoli studi scientifici¹ hanno dimostrato, infatti, che l'embrione non è sottoposto a dolore o sofferenza se viene soppresso entro il 12° giorno dalla fecondazione; di qui la previsione in commento, per il tramite della quale si impone agli incubatoi la individuazione del sesso “il prima possibile”, proprio per evitare sofferenza e dolore. La fissazione, poi, del limite massimo di

¹ di seguito i link delle versioni inglesi degli studi tedeschi più famosi che hanno investigato sull'insorgenza della percezione del dolore negli embrioni di pulcini è rappresentata dagli allegati “NOCICEPTION IN CHICKEN EMBRIOS PART 1” e “2”
https://www.researchgate.net/publication/370091614_Nociception_in_chicken_embryos_Part_I_Analysis_of_cardiovascular_responses_to_a_mechanical_noxious_stimulus

https://www.researchgate.net/publication/370078588_Nociception_in_chicken_embryos_Part_II_Embryonal_development_of_electroencephalic_neuronal_activity_in_ovo_as_a_prerequisite_for_nociception

Qui di seguito si fornisce un abstract:

Lo studio “NOCICEPTION IN CHICKEN EMBRIOS PART 1”, mira a determinare l'insorgenza della nocicezione (rilevamento di uno stimolo potenzialmente dannoso per i tessuti e la sua trasmissione da parte del sistema nervoso nocicettivo) durante lo sviluppo embrionale del pollo. Sono stati esaminati i cambiamenti della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca (HR) in risposta a uno stimolo meccanico nocivo alla base del becco rispetto a un tocco leggero sul becco in embrioni di pollo tra i giorni embrionali (ED) 7 e 18. La pressione arteriosa media (MAP) è stata il parametro più sensibile per valutare le risposte cardiovascolari. Variazioni significative della MAP in risposta a uno stimolo nocivo sono state rilevate negli embrioni da ED16 a ED18, mentre variazioni significative della HR sono state osservate a ED17 e ED18. L'anestesia per infiltrazione con l'anestetico locale lidocaina ha ridotto significativamente le reazioni della MAP a ED18, per cui si può supporre che i cambiamenti cardiovascolari siano risposte nocicettive.

Lo studio “NOCICEPTION IN CHICKEN EMBRIOS PART 2”, ha valutato il punto ontogenetico in cui gli stimoli nocivi potrebbero essere potenzialmente percepiti/elaborati nel cervello in ovo. Sono state registrate in ovo le EEG da siti cerebrali iperpalliali randomizzati e sono stati applicati stimoli nocivi. Sono state effettuate analisi temporali e spettrali dell'EEG. L'inizio dei segnali neuronali fisiologici è stato determinato al 13° giorno di sviluppo. I risultati, dunque, suggeriscono che il giorno di sviluppo 13 sia come il primo stadio embrionale in grado di ricevere ed elaborare stimoli nocicettivi.



quattordici giorni –superato il quale troveranno applicazione le sanzioni amministrative contemplate dall’articolo 7- costituisce il punto di equo e ragionevole temperamento tra l’interesse alla protezione e al benessere degli animali (e dei loro embrioni) e quello dei soggetti “obbligati” (incubatoi), tenuto conto della peculiare complessità della attività di ovosessaggio.

Art. 5: al comma 1, si dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida finalizzate a promuovere l’utilizzo dei macchinari in grado di individuare il sesso dell’embrione, a sostenere il sessaggio in ovo attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, a favorire l’adeguamento degli incubatoi, a favorire gli Stati che abbiano adottato standard di benessere animale più elevati. Al comma 2, si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida da adottare per le campagne informative sulla filiera degli ovoprodotti ai consumatori.

Art. 6: prevede che i pulcini maschi (quindi i pulcini nati nonostante le misure adottate ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettere a), b) e c)), possono essere: a) reinseriti e affidati alle associazioni ed enti aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati con provvedimento del Ministero della salute; b) utilizzati per l’alimentazione animale; si tratta della ipotesi di utilizzo di pulcini, provenienti dagli incubatoi e nati per errori di sessaggio, destinati ad alimentazione animale, ad esempio a quella di rettili o rapaci, e si ritiene integrare una misura eticamente accettabile per la loro ricollocazione.

Art. 7: attua il principio di delega contenuto nell’articolo 18, comma 2, lettera e), prevedendo che le autorità competenti possano procedere ad effettuare le ispezioni negli incubatoi per la verifica del rispetto delle norme previste dal provvedimento all’esame.

Art. 8: costituito da due commi, reca le disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni amministrative sono state predisposte in attuazione dell’articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, viene punita la inosservanza del divieto di procedere all’abbattimento selettivo dei pulcini dopo il 31 dicembre 2026 nonché di quello di procedere all’abbattimento con il metodo della macerazione; è punito, altresì, l’abbattimento con metodi alternativi alla macerazione che non sia svolto sotto la vigilanza del medico veterinario della competente ASL.

Art. 9: reca la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

<p>Premessa L'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>		
<p>ARTICOLO</p>		
<p>ART. 1</p>	<p>Individua l'ambito di applicazione, e quindi dispone che il decreto legislativo detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009 e prevede, in attuazione dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, norme in materia di abbattimento selettivo dei pulcini di sesso maschile della specie <i>Gallus gallus domesticus</i>, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova</p>	<p>Il regolamento (CE) n. 1099/2009 detta disposizioni direttamente applicabili negli Stati membri. Ad oggi, quindi, nel quadro normativo nazionale non sono previsti specifici atti di natura normativa ma solo delle linee guida denominate "Linee guida sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009" predisposte dal CReNBA (Centro di referenza nazionale per il benessere animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) e dal Ministero della salute. Con la legge delega si è reso necessario attuare sul territorio nazionale delle misure di tutela maggiori per l'abbattimento dei pulcini di linea maschile delle galline della specie <i>Gallus gallus domesticus</i> provenienti da allevamenti orientati alla produzione di uova non destinate alla cova.</p>
<p>ART. 2</p>	<p>Fatte salve le definizioni del regolamento (di cui alle lettere b) e c), introduce una definizione funzionale alle disposizioni che saranno introdotte con il provvedimento in questione, e ai termini, già in uso sul territorio nazionale.</p>	<p>Norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

<p>ART. 3</p>	<p>Reca il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini, con ciò attuando il principio di delega di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022. In particolare il divieto, riferito solo alla linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, non trova applicazione ai pulcini di sesso maschile di specie diverse da Gallus gallus domesticus. Tale divieto non si applica: ai pulcini dei quali non si è rilevato in tempo utile il sesso; nei casi di errore di sessaggio in quanto qualunque sia la tecnologia impiegata, al momento non è possibile avere una percentuale di successo del 100%; in caso delle sopra menzionate "situazioni di emergenza"; nei casi previsti di spopolamento per motivi sanitari; quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone; quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorità competenti, come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.</p> <p>Ai commi 3 e 4 si specifica che, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi è effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009. L'applicazione di tali metodi alternativi avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.</p>	<p>Tale previsione si applica ai titolari degli stabilimenti di incubazione. Ne deriva che le disposizioni contenute nel presente articolo sono a neutralità finanziaria e non sono causa di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>In particolare si evidenzia che i servizi veterinari delle ASL effettuano una attività di controllo periodica e programmata, a livello regionale, negli incubatoi di diretta a verificare che le attività ivi svolte sono conformi alla disciplina vigente.</p> <p>Nello specifico, in merito al comma 5, giova ribadire che la attività di vigilanza è una attività programmata a carattere periodico che viene attualmente svolta a legislazione vigente dal servizio veterinario ufficiale della ASL competente per territorio ai sensi del decreto legislativo n. 146 del 2001 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.</p>
----------------------	---	--

ART. 4	Disponere che gli incubatoi, si dotano di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.	Tale disposizione si rivolge ai titolari degli incubatoi che dovranno dotarsi di strumenti tecnologici al fine di evitare dolore all'embrione che viene soppresso comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione. Ne deriva che disposizioni contenute nel presente articolo sono a neutralità finanziaria e non sono causa di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 5	Al comma 1 si dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate misure finalizzate a promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di individuare il sesso dell'embrione, a sostenere il sessaggio in ovo attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, a favorire l'adeguamento degli incubatoi. Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida da adottare per le campagne	<p>La disposizione all'esame prevede la adozione di due decreti.</p> <p>Il comma 1 prevede che sono individuate le linee guida per promuovere l'utilizzo di macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, e, infine, sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.</p> <p>Il decreto contemplato nel comma 2 è diretto ad individuare le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura ("labelling").</p> <p>Per quanto riguarda il comma 1, si rileva che la disposizione non intende, né potrebbe farlo, in quanto non previsto dalla legge di delegazione, ristori per i titolari di stabilimenti di ovo-sessaggio; la stessa ha in realtà – attraverso l'adozione del decreto ivi previsto - un obiettivo strategico che, partendo dalla centralità del benessere degli animali e della persona, ha lo scopo di migliorare la consapevolezza dei consumatori, di migliorare responsabilizzare gli operatori economici (titolari degli incubatoi) e quindi di</p>



	informative sulla filiera degli ovoprodotti ai consumatori.	accrescere la consapevolezza delle persone sul valore della tutela della salute. Anche la disposizione contenuta al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il decreto in questione ha carattere programmatico. Infatti ha il solo scopo di individuare delle linee guida per programmare una metodologia che consenta con immediatezza (in quanto ciò è necessario e diretto al consumatore), di poter conoscere la filiera di provenienza delle uova e degli ovo-prodotti. In particolare, si evidenzia che le attività ivi previste, trattandosi di linee guida, sono svolte dalla amministrazione competente con il personale tecnico all'uopo dedicato.
ART. 6	Prevede che i pulcini maschi, nati nonostante le misure adottate ai sensi dell'art. 3, possono essere: a) reinseriti e affidati alle associazioni ed enti aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati con provvedimento del Ministero della salute; b) utilizzati per l'alimentazione animale.	Tale disposizione prevede che il Ministero della salute individui i requisiti che devono possedere gli enti e le associazioni per consentire agli stessi di ricevere in affidamento i pulcini maschi, nonché la possibilità di un loro utilizzo a fini di alimentazione di altri animali. Pertanto, le disposizioni dell'articolo non comportano nessun onere finanziario aggiuntivo.
ART. 7	Prevede che il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate: - ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni per la verifica della osservanza delle disposizioni dettate dal presente decreto; - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.	Tale disposizione, solo apparentemente attribuisce nuovi compiti al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il sistema dei controlli, segue l'animale dalla nascita alla morte. A questo sistema non sfuggono gli incubatoi la cui attività, trattandosi di stabilimenti di produzione, è sottoposta alle verifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.". Il citato decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del

		<p>titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento.</p> <p>L'attuazione di queste disposizioni è quindi ad invarianza finanziaria poiché le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, sono quelle previste dal citato d.lgs. n. 32 del 2021 che ha adeguato la nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle tariffe.</p> <p>A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle ASL e alle regioni e province autonome di cui al citato d.lgs. 32 del 2021.</p> <p>Con l'entrata in vigore del provvedimento in questione, nella scheda elaborata dal medico veterinario, con ogni probabilità, verrà modificata la voce attualmente esistente: da <i>numero dei pulcini sottoposti a macerazione</i>, in <i>numero di embrioni sottoposti a sessaggio</i>. Si rileva quindi lo stesso dato statistico.</p> <p>Pertanto dalle attività previste nel testo all'esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Invero, dalla applicazione delle sanzioni, potranno derivare nuove entrate per la finanza pubblica.</p> <p>La disposizione contenuta nell'articolo in commento rientra altresì nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 in materia di monitoraggio dei controlli ufficiali.</p>
<p>ART. 8</p>	<p>Costituito da due commi, reca le disposizioni sanzionatorie, che puniscono la inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento selettivo dei pulcini dopo il 31 dicembre 2026 nonchè di quello di procedere all'abbattimento con il metodo della macerazione; è punito, altresì, l'abbattimento con metodi alternativi alla macerazione che non sia svolto sotto la vigilanza del medico veterinario della competente ASL.</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'articolo in commento non prevedono oneri aggiuntivi. E' solo individuato l'importo della sanzione derivante dall'accertamento dei comportamenti adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto.</p> <p>Le sanzioni ivi previste sono di nuova istituzione.</p>



<p>ART.9</p>	<p>Reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Contiene la clausola di invarianza finanziaria sulla base della quale si specifica che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>
	<p>Per quanto sopra esposto si ritiene di aver fornito idonea dimostrazione di invarianza finanziaria del provvedimento in esame.</p>	





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 24 SETTEMBRE 2009, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 18;

VISTO il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)



2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari regionali e delle autonomie, dell'economia e finanze e delle imprese e del made in Italy;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione)



1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, nonché, in attuazione dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, le norme sul divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonché le seguenti:
- a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso dell'embrione;
 - b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al regolamento (CE) n. 1099/2009;
 - c) incubatoio: lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto 47, del regolamento (UE) n. 2016/429.

ART. 3 (Divieto di abbattimento selettivo di pulcini)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2026 è vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
- a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso;
 - b) in caso di identificazioni erranee del sesso legate alla sensibilità e alla percentuale di affidabilità della tecnologia impiegata ("errori di sessaggio");
 - c) quando ricorre una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - d) nei casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorità competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n.1099/2009, è contemplato lo spopolamento;



- e) quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone;
- f) quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorità competenti, come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi è effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009.

4. L'applicazione dei metodi alternativi di cui al comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito denominata «ASL», competente per territorio.

ART. 4

(Tecnologie per il sessaggio)

1. Gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, si dotano di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.

ART. 5

(Misure per implementare le tecnologie per il sessaggio)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite:

- a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;
- b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;
- c) sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.



2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura ("labelling").

ART. 6

(Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi)

1. Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i pulcini possono essere:

- a)* affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)* utilizzati per l'alimentazione animale.

ART. 7

(Vigilanza sugli incubatoi)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate:

- a)* ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle disposizioni del presente decreto;
- b)* all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. È fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva di reato.

ART. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA DI CONCORDANZA TRA IL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009 E IL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 24 SETTEMBRE 2009, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 127.

Decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio	Regolamento (CE) 1099/2009	Legge 4 agosto 2022, n. 127
Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i>	Articolo 1	Articolo 18, comma 2, lett. a)
Art. 2 <i>Definizioni</i>	Articolo 2	
Art. 3 <i>Divieto di abbattimento selettivo di pulcini</i>		Articolo 18, comma 2, lett. a)
Art. 4 <i>Tecnologie per il sessaggio</i>		Articolo 18, comma 2, lettera c)
Art. 5 <i>Misure per implementare le tecnologie per il sessaggio</i>		Articolo 18, comma 2, lettere b), c) e d)
Art. 6 <i>Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi</i>		
Art. 7 <i>Vigilanza sugli incubatoi</i>		Articolo 18, comma 2, lettera e)
Art. 8 <i>Sanzioni amministrative</i>	Articolo 23	
Art. 9 <i>Clausola di invarianza finanziaria</i>		





Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D40/23

Roma, 26-09-2023

Caro Presidente

facendo seguito alla nota dell'8 settembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (atto Governo n. 78), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Rep. atti n. 219/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del quale la Conferenza Stato - Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e si pronunzia entro venti giorni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, l'articolo 31;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 18;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, pervenuta in data 11 settembre 2023, prot. DAR n. 20539, e diramata in data 12 settembre 2023 con nota prot. DAR 20687, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare, in data 7 settembre 2023, munito del "VISTO" della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota pervenuta in data 18 settembre 2023, acquisita al prot. DAR 21172, con la quale il Coordinamento interregionale tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato il proprio assenso tecnico sullo schema di decreto in esame;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da D'AVENA
PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI